

532




Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
Dipartimento per il personale
Servizio relazioni sindacali, responsabilità e disciplina

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIP 0007751 P-4.4.11
del 17/02/2020



26857977

SNAPRECOM

CISL/FP

USB PI

SIPRE

UGL/PCM

FLP

UIL PA

UNADIS

FP CIDA

DIPRECOM

FP CGIL

DIRSTAT

Alla RSU UNICA

*(invio tramite e-mail
istituzionale)*

e, p.c.: Al Dipartimento della protezione civile

OGGETTO: informazione alle OO.SS.

Si trasmette, per la prescritta informazione, lo schema di decreto del Segretario Generale recante l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, che abroga il decreto del Segretario Generale 10 agosto 2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
cons. Francesca GAGLIARDUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*";

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: "*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*" e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 343 del 2001 che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e, in particolare, l'articolo 1, comma 8;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e, in particolare, l'articolo 13, comma 3;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "*Legge - quadro in materia di incendi boschivi*", e, in particolare, l'articolo 7, comma 2-bis;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55, e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'istituzione del Sistema di allertamento nazionale denominato It-Alert;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”*, così come modificata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005;

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, recanti *“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”* e *“Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012, recante *“Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, recante *“Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, recante *“Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013, recante *“Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali (PASS – Posto di Assistenza Socio Sanitaria) per l'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014, recante *“Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, recante *“Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014, recante *“Indirizzi operativi di protezione civile per bacini con grandi dighe”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017, recante *“Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma – SiAM”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2019, recante *“Concorso dei medici delle Aziende Sanitarie Locali nei Centri Operativi Comunali ed Intercomunali, l'impiego degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la Scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e, in particolare, l'articolo 21, concernente l'articolazione del Dipartimento della Protezione Civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2019;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2019;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un adeguamento della struttura organizzativa del Dipartimento, riconfigurandola al fine di razionalizzare, ulteriormente, la distribuzione delle competenze ed il funzionamento di alcuni uffici e servizi;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto individua le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile (di seguito: Dipartimento) per svolgere le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto per le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (di seguito: Servizio Nazionale) in materia di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze, descritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Dipartimento si articola negli Uffici di livello dirigenziale generale e nei Servizi di livello dirigenziale non generale previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2019. I titolari degli Uffici e dei Servizi esercitano i compiti e le attribuzioni previsti, rispettivamente, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli loro conferiti da leggi, regolamenti e contratti nazionali.

3. L'azione del Dipartimento, nel rispetto delle funzioni già riconosciute dalla normativa vigente ad altri organismi, amministrazioni ed enti pubblici, che si intendono qui richiamate, è ispirata ai principi di:

a) massima integrazione con le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto in ogni ambito di attività, secondo il principio generale di sussidiarietà;

- b) gestione strategica dei processi e delle attività assicurata mediante pianificazione pluriennale e monitoraggio, procedure interne e modalità organizzative ad essa funzionali e volte a valorizzare le competenze e le professionalità del personale del Dipartimento;
- c) organizzazione delle relazioni tra Uffici e Servizi basata sulla condivisione degli obiettivi, sul lavoro di squadra, sull'integrazione dei processi e delle professionalità, sull'attribuzione alle diverse strutture di compiti di coordinamento rispetto ad ambiti di attività necessariamente trasversali, assicurando la condivisione e lo scambio delle informazioni e delle esperienze.

4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale coordinano l'attuazione delle direttive emanate nei rispettivi ambiti di attività.

Art. 2

(Ufficio I – Volontariato, promozione e integrazione del Servizio Nazionale)

1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:

- a) promuove lo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile;
- b) supporta l'attività degli organismi di rappresentanza del Volontariato di protezione civile;
- c) promuove le attività informative e formative realizzate dal Servizio Nazionale, al fine di assicurare l'integrazione del Dipartimento e delle diverse componenti e strutture operative;
- d) promuove la diffusione della conoscenza della protezione civile in ogni ambito, a partire da quello scolastico, e coordina le azioni di comunicazione del Dipartimento, sia istituzionale che nei confronti dei cittadini;
- e) cura le relazioni internazionali del Dipartimento;
- f) coordina la partecipazione del Dipartimento negli organismi di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali per i temi di protezione civile.

2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma 1, articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:

a) Servizio volontariato:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per promuovere l'attività e lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei settori della formazione, dell'addestramento e della mobilitazione nelle diverse fasi delle attività di protezione civile;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività per assicurare il concorso delle organizzazioni di volontariato alle attività del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza, nonché per le attività di prevenzione non strutturale;
- supporto alle attività degli organismi di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

b) Servizio formazione e diffusione della conoscenza della Protezione Civile:

- progettazione, programmazione e realizzazione dei modelli e delle attività di formazione delle diverse componenti e strutture operative, anche al fine di promuovere la diffusione di linguaggi e procedure comuni nell'intero Servizio Nazionale;

- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività formative del personale del Dipartimento, in collaborazione con il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- partecipazione del personale del Dipartimento a progetti formativi in qualità di esperti o docenti;
- progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative per diffondere la conoscenza in materia di protezione civile e favorire la partecipazione attiva dei cittadini;
- progettazione, programmazione e realizzazione di progetti dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, in materia di protezione civile;
- progettazione, programmazione e realizzazione dei progetti di Servizio civile del Dipartimento.

c) Servizio relazioni istituzionali e organi collegiali:

- valutazione delle proposte di leggi regionali in materia di protezione civile;
- gestione delle istruttorie per la concessione del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle manifestazioni di interesse e delle benemerienze di protezione civile;
- supporto alle attività del Comitato paritetico Stato - Regioni - Enti locali e degli altri organismi di confronto e collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti territoriali, per i temi di protezione civile.

e) Servizio relazioni e attività internazionali:

- relazioni con gli organismi nazionali responsabili per le azioni di cooperazione internazionale, con gli organismi europei e internazionali e con i singoli Stati in materia di protezione civile;
- relazioni con il Centro di coordinamento della risposta in emergenza (ERCC) della Commissione Europea ed elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la partecipazione del Servizio Nazionale alla capacità di risposta europea;
- partecipazione alla formazione del processo normativo in ambito Europeo e attività relative al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea.

Art. 3

(Ufficio II – Gestione risorse, mezzi e materiali del Servizio Nazionale)

1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:

- a) gestisce lo sviluppo e l'impiego delle risorse logistiche, sanitarie e di telecomunicazione del Dipartimento;
- b) coordina la predisposizione di atti di indirizzo, modelli organizzativi e procedure in materia di sviluppo e impiego delle risorse logistiche, sanitarie e di telecomunicazioni, delle componenti e strutture operative e delle colonne mobili del Servizio Nazionale;
- c) coordina l'attivazione e l'impiego delle risorse del Servizio Nazionale.

2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma 1, articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:

a) Servizio risorse e strutture di pronto impiego nazionali e territoriali:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego coordinato di personale, mezzi, materiali, attrezzature e ogni altra risorsa del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza, anche nell'ambito di progetti di *dual use* avviati dal Ministero della Difesa;

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego coordinato della colonna mobile nazionale delle Regioni in situazioni di emergenza;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego delle risorse logistiche e di pronto impiego (mezzi, materiali e attrezzature) del Dipartimento in situazioni di emergenza e gestione delle medesime risorse.

b) Servizio risorse sanitarie:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'intervento del Servizio Nazionale in ambito di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alla popolazione in situazioni di emergenza;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'intervento del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza sanitaria;
- relazioni con le componenti del Servizio Sanitario Nazionale e loro impiego nelle esercitazioni e in situazioni di emergenza, anche al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione.

c) Servizio telecomunicazioni di emergenza:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per favorire l'operatività delle radio/telecomunicazioni in situazioni di emergenza;
- gestione delle attrezzature e delle tecnologie del Dipartimento concorrenti al governo del sistema di comunicazioni radio e satellitari di emergenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione di sistemi di comunicazioni radio e satellitari alternativi da utilizzare in situazioni di emergenza.

d) Servizio beni e materiali del Dipartimento:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la gestione dei beni strumentali e dei materiali del Dipartimento anche in situazioni di emergenza;
- gestione delle attività di competenza del consegnatario dei materiali e dei beni strumentali e delle risorse logistiche e di pronto impiego del Dipartimento.

Art. 4

(Ufficio III – Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi)

1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:

- a) coordina l'azione del Dipartimento volta alla promozione delle attività di natura tecnico-scientifica finalizzate alla previsione e prevenzione delle diverse tipologie di rischi e alla definizione dei relativi scenari;
- b) assicura l'unitario indirizzo alle attività ed alla valutazione dei contributi progettuali dei Centri di Competenza e ai rapporti con la comunità scientifica e con gli Enti di ricerca;
- c) coordina la partecipazione del Dipartimento al sistema di allertamento nazionale e all'integrazione delle reti di monitoraggio strumentale del territorio e cura il presidio del Centro Funzionale Centrale;
- d) supporta l'attività della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito;
- e) cura la partecipazione del Dipartimento al processo di formazione della legislazione tecnica nei diversi settori di rischio;

f) coordina le attività tecnico-scientifiche per le valutazioni multirischio, incluso il rischio da tsunami.

2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma 1, articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:

a) Servizio Centro Funzionale Centrale:

- partecipazione al sistema di allertamento nazionale per i fenomeni meteorologici, climatologici, idrogeologici e idraulici mediante l'emissione di bollettini e avvisi e la supervisione della piattaforma It- Alert;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per il funzionamento della rete dei Centri Funzionali;
- raccolta, monitoraggio e condivisione degli elementi per la previsione della suscettività degli incendi boschivi e di interfaccia, mediante l'emissione del Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;
- progettazione, programmazione e realizzazione della rete radar nazionale;
- raccolta, monitoraggio e condivisione dei dati derivanti dalle reti idro-pluviometriche.

b) Servizio rischio sismico:

- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio sismico;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito;
- gestione e aggiornamento della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) e dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS).

c) Servizio rischio vulcanico:

- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio vulcanico;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito;
- partecipazione al sistema di allertamento nazionale per i fenomeni vulcanici mediante la definizione dei relativi livelli di allerta.

d) Servizio rischio idraulico, idrogeologico, idrico e costiero:

- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio idraulico, idrogeologico, idrico e costiero;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito.

e) Servizio rischi ambientali, antropici e incendi boschivi:

- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla valutazione e analisi dei rischi ambientali e tecnologici relative all'impatto sulle matrici ambientali conseguenti a eventi complessi di origine naturale ed antropica, nonché agli incendi boschivi e di interfaccia, alla produzione e al trasporto di merci e sostanze pericolose, comprese quelle radioattive e nucleari, all'interruzione delle reti e infrastrutture strategiche nel comparto produttivo energetico e della relativa vulnerabilità ed esposizione;

- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività finalizzate alla definizione di scenari di rischio e di possibile impatto connessi con lo specifico ambito.

Art. 5

(Ufficio IV - Attività per il superamento dell'emergenza e il supporto agli interventi strutturali)

1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:

- a) coordina l'azione del Dipartimento volta alla promozione delle attività tecniche finalizzate al superamento delle emergenze sul territorio;
- b) coordina l'azione del Dipartimento per l'istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione ed il monitoraggio delle ordinanze di protezione civile e dei piani adottati dai Commissari delegati;
- c) coordina l'azione del Dipartimento nell'ambito dei processi di gestione ordinaria dopo la cessazione degli stati di emergenza e per il supporto alle attività realizzate dagli organismi competenti in materia di interventi strutturali nei diversi settori;
- d) coordina le attività tecniche connesse al rilievo del danno derivante dagli eventi calamitosi.

2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma 1, articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:

a) Servizio superamento dell'emergenza e rientro in ordinario:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecniche per la realizzazione di misure per il ripristino delle strutture ed infrastrutture, pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la realizzazione di strutture di emergenza per l'accoglienza della popolazione e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività tecniche volte alla dichiarazione di stato di emergenza, alla predisposizione dei piani di intervento e al monitoraggio delle attività dei Commissari Delegati, al subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività tecniche conseguenti alla cessazione degli stati di emergenza ed ispettive.

b) Servizio rilievo del danno e misure provvisoriali:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecniche per la valutazione del danno e la realizzazione di opere provvisoriali;
- valutazione, rilevazione e classificazione degli effetti degli eventi sulle opere e sulle infrastrutture pubbliche e private, dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;
- attività tecniche per il rilievo di agibilità delle costruzioni.

c) Servizio supporto agli interventi strutturali e gestioni rientrate in ordinario:

- partecipazione del Dipartimento alle attività di gestione ordinaria realizzata da altri organismi competenti in materia di interventi strutturali nei diversi settori;
- gestione delle attività di competenza del Dipartimento relative ad interventi realizzati in occasione di situazioni di emergenza rientrate nell'ordinario.

d) Servizio supporto alla salvaguardia dei beni culturali:

- partecipazione del Dipartimento alle attività di supporto alla salvaguardia dei beni culturali realizzate da altri enti ed organismi competenti in materia;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività di competenza del Dipartimento relative ad interventi realizzati in occasione di situazioni di emergenza.

Art. 6

(Ufficio V- Risorse umane e strumentali)

1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:

- a) cura le attività relative alla gestione delle risorse umane e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) coordina l'azione del Dipartimento nell'attuazione delle misure volte ad assicurare la pianificazione strategica, il controllo interno, la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- c) cura la gestione continuativa dei servizi generali di funzionamento del Dipartimento e delle sue sedi operative;
- d) gestisce il supporto tecnologico ai sistemi informativi e di telecomunicazione del Dipartimento, garantendo la sicurezza informatica dei dati.

2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma 1, articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:

a) Servizio gestione e organizzazione del personale:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la gestione del personale anche in situazioni di emergenza;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'organizzazione del personale del Dipartimento;
- gestione del personale, conferimento di incarichi, consulenze e attività connesse con le relazioni sindacali;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività in materia di sorveglianza sanitaria del personale.

b) Servizio sistemi informativi e di comunicazione:

- programmazione, progettazione e realizzazione dei sistemi informativi e di cartografia e gestione dei sistemi di sicurezza informatica del Dipartimento;
- gestione delle infrastrutture di comunicazione compresi i sistemi di telefonia fissa e mobile;
- gestione delle attività di sviluppo, integrazione, interoperabilità con il portale nazionale *open-data* e implementazione delle banche dati dipartimentali e dei sistemi informativi territoriali;
- supporto alle attività all'esterno delle sedi dipartimentali in occasione di situazioni di emergenza relativamente ai sistemi informativi.

c) Servizio gestione immobili e automezzi:

- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività relative ai servizi, alle forniture e ai lavori riguardanti la funzionalità del Dipartimento;

- supporto alle attività all'esterno delle sedi dipartimentali relativamente ai servizi ed alle forniture per la funzionalità del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- gestione degli immobili e delle sedi dipartimentali ed operative, anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.

d) Servizio controllo interno, trasparenza e integrità:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la mappatura delle linee di attività degli uffici e servizi del Dipartimento e l'articolazione dei processi interni;
- gestione dell'applicazione del sistema di valutazione della dirigenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte alla prevenzione della corruzione nelle attività del Dipartimento e ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa del Dipartimento;
- relazioni con l'Ufficio del Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività in materia di pianificazione strategica, valutazione della dirigenza, trasparenza e prevenzione della corruzione;
- attività connesse con le richieste di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 7

(Ufficio VI - Amministrazione e bilancio)

1. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio:

- a) coordina l'azione del Dipartimento volta alla elaborazione di modelli organizzativi e procedure relativi all'attività tecnico-amministrativa e contabile per la gestione ed il superamento dell'emergenza;
- b) coordina le attività volte alla programmazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie del Fondo per la protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali, di quelle assegnate per finalità di legge e di quelle finalizzate al funzionamento del Dipartimento e le attività volte ad assicurare il controllo di gestione;
- c) assicura il coordinamento tecnico-amministrativo per l'approvvigionamento di beni e servizi, la sottoscrizione di convenzioni e protocolli d'intesa per le attività di previsione e prevenzione dei rischi e per la gestione e il superamento dell'emergenza e per il rogito degli atti dipartimentali;
- d) provvede agli adempimenti relativi al trattamento economico del personale e dei collaboratori ed agli adempimenti fiscali e previdenziali.

2. L'Ufficio cura le aree d'azione di cui al comma 1, articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:

a) Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari:

- gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali, del Fondo della protezione civile, di quelle assegnate per finalità di legge e di quelle finalizzate al funzionamento del Dipartimento;
- relazioni con gli organi di controllo relativamente agli atti di gestione delle risorse finanziarie, per i quali fornisce il riscontro sulle relative coperture;

- gestione del servizio di cassa del Dipartimento;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte ad assicurare il controllo di gestione.

b) Servizio politiche contrattuali e convenzioni:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecnico-amministrative, contrattuali e convenzionali in situazioni di emergenza;
- gestione delle procedure per l'approvvigionamento di servizi, forniture e lavori relativi all'operatività ed alla funzionalità del Dipartimento;
- gestione delle attività tecnico-amministrative relative agli accordi e alle convenzioni con altre amministrazioni o componenti e strutture operative del Servizio Nazionale;
- funzioni dell'Ufficiale Rogante, che cura il rogito degli atti dipartimentali.

c) Servizio trattamento economico:

- gestione delle attività connesse con il trattamento economico del personale;
- gestione delle attività contabili relative agli incarichi di studio, collaborazione e consulenza;
- gestione delle attività connesse agli adempimenti fiscali e previdenziali del Dipartimento.

Art. 8

(Vice Capo del Dipartimento, Ufficio del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze, dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca, Consigliere Giuridico e Servizi alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento)

1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio Nazionale e di direzione del Dipartimento, il Vice Capo del Dipartimento sostituisce il Capo del Dipartimento nei suoi compiti e responsabilità in caso di assenza, impedimento o nel caso in cui sia vacante la posizione di Capo del Dipartimento. Inoltre il Vice Capo del Dipartimento esercita le funzioni di cui al comma 2, nonché le specifiche funzioni direttamente delegate dal Capo del Dipartimento.

2. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, il Vice Capo del Dipartimento:

- a) coordina le procedure volte all'individuazione dei Responsabili Unici del Procedimento, dei Direttori dei lavori e dell'esecuzione contrattuale, anche ai fini dell'organizzazione di specifiche unità di supporto;
- b) coordina la gestione dei Fondi di Coesione, dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea e la relativa integrazione con le risorse finanziarie nazionali;
- c) coordina le attività relative alla progettazione, programmazione, attuazione e monitoraggio degli accordi e delle convenzioni con altre amministrazioni o componenti e strutture operative, nonché all'implementazione di nuove tecnologie;
- d) coordina le politiche di gestione documentale del Dipartimento.

3. Al fine di garantire il supporto all'azione del Capo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e direzione unitaria delle attività di emergenza, il Direttore Operativo per il

coordinamento delle emergenze, preposto all'Ufficio di cui al comma 4, assicura il raccordo dell'azione degli altri Uffici.

4. Sulla base dei principi indicati nell'articolo 1, comma 3, l'Ufficio del Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze:

- a) coordina, con le sale operative, il monitoraggio delle informazioni provenienti dal territorio, in raccordo con le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale;
- b) a supporto dell'azione del Capo del Dipartimento, coordina la risposta operativa del Servizio Nazionale e dirige quella del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- c) coordina la predisposizione e la successiva attuazione degli atti di indirizzo in materia di pianificazione di emergenza e di attività esercitative, nonché dei modelli operativi e di intervento per la gestione delle emergenze e delle esercitazioni sul territorio nazionale ed estero;
- d) supporta l'attività del Comitato Operativo della Protezione Civile;
- e) cura la partecipazione del Dipartimento al Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione.

5. L'Ufficio di cui al comma 4 cura le proprie aree d'azione, articolandosi nei seguenti Servizi, che operano nei seguenti ambiti di coordinamento:

a) Servizio pianificazione di emergenza e attività esercitative:

- raccolta, monitoraggio e condivisione delle informazioni sulla pianificazione di emergenza di protezione civile e gestione dell'Osservatorio sulle buone pratiche in materia di attività di protezione civile;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure di intervento per la risposta operativa del Servizio Nazionale in situazioni di emergenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione della pianificazione di emergenza di protezione civile di rilievo nazionale e degli indirizzi per quella relativa ai diversi livelli territoriali;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle esercitazioni nazionali e internazionali di protezione civile ed elaborazione di modelli organizzativi e procedure delle attività addestrative di livello territoriale, individuando, per queste ultime, le modalità di partecipazione e intervento del Dipartimento.

b) Servizio supporto operativo per l'emergenza:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure di intervento per la risposta operativa del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- supporto nelle attività di gestione delle emergenze, anche ai fini della mobilitazione della struttura dipartimentale;
- supporto alle attività del Comitato operativo della protezione civile.

c) Servizio Sala Situazione Italia e Centro Operativo EMergenze Marittime - COEMM:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia e per l'integrazione delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, che ne fanno parte;
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle informazioni riguardanti situazioni di emergenza;
- attivazione della risposta operativa del Dipartimento in situazioni di emergenza;
- valutazione delle crisi conseguenti ad eventi di inquinamento in mare, con supporto alle attività di bonifica e recupero di relitti in mare o spiaggiati in caso di dichiarazione dello stato di emergenza e

monitoraggio delle attività di soccorso in caso di incidenti in mare, attraverso il Centro Operativo Emergenze Marittime (COEMM).

d) Servizio Centro Operativo Aereo Unificato – COAU:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per l'impiego degli aeromobili della flotta di Stato nella lotta aerea agli incendi boschivi;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività aeronautiche di interesse del Servizio Nazionale, mediante l'impiego operativo di aeromobili in caso di emergenza o per ulteriori esigenze del Dipartimento, in Italia e all'estero;
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle informazioni e dei dati di interesse aeronautico.

e) Servizio mobilità e servizi essenziali:

- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per lo scambio di informazioni e di dati con i soggetti gestori delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali di interesse nazionale, nonché per l'attivazione degli stessi in situazioni di emergenza;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte ad assicurare, in situazioni di emergenza, la continuità o il ripristino della funzionalità delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali;
- partecipazione alle attività del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità operante nell'ambito del Ministero dell'Interno.

6. Il Capo del Dipartimento, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale dei seguenti servizi, che operano, sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 3, nei seguenti ambiti di coordinamento:

a) Servizio politiche di comunicazione e Ufficio Stampa del Dipartimento:

- relazioni con gli organi di informazione;
- raccolta, monitoraggio e condivisione delle agenzie di stampa, dei servizi dei tele-radio giornali, delle trasmissioni televisive e radiofoniche, e realizzazione della rassegna stampa quotidiana e periodica;
- partecipazione alla progettazione, programmazione e realizzazione delle strategie di comunicazione istituzionale del Dipartimento;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di informazione e di comunicazione del Dipartimento, redazione e aggiornamento del sito istituzionale, promozione di iniziative orientate ai nuovi mezzi di comunicazione;
- raccolta, monitoraggio e condivisione della documentazione digitale sulle attività pubbliche del Dipartimento;
- relazioni con i cittadini, anche mediante il *Contact Center* del Dipartimento;
- elaborazione di modelli organizzativi e procedure per promuovere il coordinamento delle attività di comunicazione in emergenza.

b) Servizio di segreteria del Capo del Dipartimento:

- attività concernenti le relazioni istituzionali del Capo del Dipartimento;
- gestione documentale del Dipartimento e relativa elaborazione di modelli organizzativi e procedure;
- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività tecnico-operative di supporto all'attività istituzionale del Capo del Dipartimento, anche attraverso l'acquisizione degli elementi

prodotti dagli Uffici e dai Servizi utili all'elaborazione coordinata di documenti e rapporti, nonché all'organizzazione e alla partecipazione a tavoli di concertazione e di coordinamento con altri enti ed amministrazioni;

- attività del punto di controllo NATO-UEO.

c) Servizio programmi speciali:

- progettazione, programmazione e realizzazione delle attività del Dipartimento connesse con la gestione dei Fondi di Coesione, dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea e con i progetti di rilievo europeo e internazionale.

7. Il Capo del Dipartimento, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.

8. Il Capo del Dipartimento si avvale, altresì, di un Consigliere giuridico, nominato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il Consigliere giuridico:

a) presta diretta collaborazione al Capo Dipartimento fornendo consulenza su problematiche di natura giuridica afferenti alle articolazioni del Dipartimento e sugli schemi dei provvedimenti di carattere ordinario e straordinario di interesse del Dipartimento, su quelli da emanarsi di intesa o di concerto con le altre amministrazioni, nonché in materia di atti e rapporti convenzionali di natura pubblicistica;

b) provvede alla formulazione di proposte del Capo del Dipartimento da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine ad atti normativi e di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento;

c) coadiuva il Capo del Dipartimento nelle attività collegate agli iter parlamentari dei provvedimenti legislativi, compresa la redazione dei testi coordinati ed il conseguente invio alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione;

d) cura l'istruttoria dei provvedimenti normativi per i quali è prevista l'acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata, della Conferenza Stato Regioni e del Consiglio di Stato, anche in collaborazione con gli Uffici competenti;

e) predispose per il Capo del Dipartimento, anche in collaborazione con gli Uffici competenti, gli elementi utili per la risposta agli atti di sindacato ispettivo, per le audizioni in Parlamento e per la redazione delle relative relazioni;

f) cura, attraverso l'istruttoria degli Uffici e dei Servizi competenti, la predisposizione degli schemi di delibera del Consiglio dei Ministri attinenti alle dichiarazioni dello stato di emergenza, nonché delle relative proroghe e revoche;

g) cura l'istruttoria, la predisposizione e l'interpretazione delle ordinanze di protezione civile e l'acquisizione delle relative intese regionali previste dall'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

9. Alle dirette dipendenze del Vice Capo del Dipartimento opera il *Servizio del contenzioso* di livello dirigenziale non generale nei seguenti ambiti di coordinamento:

- valutazione e gestione del contenzioso che vede coinvolto il Dipartimento della protezione civile a livello comunitario ed internazionale, costituzionale, civile, penale, amministrativo, contabile e

arbitrale, cura delle attività precontenziose e stragiudiziali, nonché dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

- relazioni con l'Avvocatura dello Stato e gli organi giurisdizionali;

- valutazione e gestione delle richieste di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

2. Con effetto dalla medesima data è abrogato il decreto del Segretario Generale del 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE